



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL LAZIO

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL LAZIO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e sue modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: “Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3: “Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante: “Codice per i beni culturali ed il paesaggio” e sue modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto dirigenziale 6 febbraio 2004, recante: “Verifica dell’interesse culturale dei beni immobiliari di proprietà pubblica”, così come modificato dal decreto interministeriale 28 febbraio 2005, recante: “Modifiche e integrazioni al decreto dirigenziale 6 febbraio 2004, concernente la verifica dell’interesse culturale dei beni immobiliari di proprietà pubblica”;

VISTO il decreto del 20.03.2015, rep. n. 1/2015, a firma del Segretario regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Lazio, con il quale è stata istituita la Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio;

VISTO il decreto del 21.07.2017, rep. n. 54/2017, a firma del Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, con il quale è stata aggiornata la composizione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Lazio;

VISTO il D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169, recante: “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto del 13.02.2020, rep. n. 16/2020, a firma del Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il Lazio, con il quale è stata istituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio;

VISTO il D.L. 01.03.2021, n. 22, recante: “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ed in particolare l’art. 6, co. 1: “Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato Ministero della cultura”;

VISTO il decreto del 04.03.2021, rep. n. 39, a firma del Segretario regionale del Ministero della cultura per il Lazio, con il quale è stata istituita e aggiornata la composizione della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio;

VISTO il D.S.G. del Ministero della cultura del 30.05.2023, n. 580, con il quale viene conferito al dott. Leonardo Nardella l’incarico di Segretario regionale del Ministero della cultura per il Lazio;

VISTI gli atti e le connesse decisioni assunte in merito alle procedure di tutela architettonica, archeologica, storico-artistica, archivistica e paesaggistica dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio, così come contenute, redatte ed approvate nei verbali delle riunioni decisive tenutesi nel periodo intercorrente tra il 28.04.2015 ed il 26.11.2020;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi del d.lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo, con nota della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale del 18.07.2023, prot. n. 11977, acquisita agli atti del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio in data 18.07.2023, prot. n. 5690 e relativa alle prescrizioni di tutela indiretta di cui all’art. 45 del d.lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., per l’area denominata “Area di rispetto di Villa Lante”, sita in provincia di Viterbo, comune di Viterbo, località Bagnaia, identificata al Catasto del Comune di Viterbo al fg. 200, part.IIe 11,40,42,43,61,62,63,86,87,88,100,101,108,132,133,137,138,142,321,326,327,349,350,352,359,366,408,560/p,594,595,597,598,599,601,603,604,605, 606,609,610,660,669,670,671,672,736,737,738,775,776,777,779,780,781,782,783,784,785,786,809,890,891,893,896,906,918,919,927 (c.t.); 41,102 subb. 1-2,103 subb. 1-6-7-12-18-19-17 graff. part.IIa 917,136 subb. 1-2-3-4-5,569 subb. 4-5-7-8,659 subb. 2-3-4-5-6,732 subb. 1-3-6-7,882/p,887,889,895,901 sub. 2,905,925 subb. 1-2-3,926,928 (c.f.);

VISTO il provvedimento di tutela ai sensi del d.lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., del 14.06.1961 (D.M. 14.06.1961- legge n. 1089/39);

VISTA la proposta di tutela indiretta ai sensi dell’art. 45 del d.lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii, della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, del 26.09.2023, prot. n. 16058, acquisita agli atti del Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio in data 26.09.2023, prot. n. 7495, per l’area denominata “Area di rispetto di Villa Lante”, sita in provincia di Viterbo, comune di Viterbo, località Bagnaia, identificata al Catasto del Comune di Viterbo al fg. 200, part.IIe 11,40,42,43,61,62,63,86,87,88,100,101,108,132,133,137,138,142,321,326,327,349,350,352,359,366,408,560/p,594,595,597,598,599,601,603,604,605, 606,609,610,660,669,670,671,672,736,737,738,775,776,777,779,780,781,782,783,784,785,786,809,890,891,893,896,906,918,919,927 (c.t.); 41,102 subb. 1-2,103 subb. 1-6-7-12-18-19-17 graff. part.IIa 917,136 subb. 1-2-3-4-5,569 subb. 4-5-7-8,659 subb. 2-3-4-5-6,732 subb. 1-3-6-7,882/p,887,889,895,901 sub. 2,905,925 subb. 1-2-3,926,928 (c.f.);

ACQUISITO il parere di approvazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale del Lazio, ai sensi dell’art. 47, co. 1, lett. c) del D.P.C.M. n. 169 del 02 dicembre 2019, in sede di riunione decisoria del 02.10.2023, come da relativo verbale del 10.10.2023, prot. n. 7907, alla proposta di tutela indiretta, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, del 26.09.2023, prot. n. 16058, per l’area denominata “Area di rispetto di Villa Lante”, sita in provincia di Viterbo, comune di Viterbo, località Bagnaia, identificata al Catasto del Comune di Viterbo al fg. 200, part.IIe 11,40,42,43,61,62,63,86,87,88,100,101,108,132,133,137,138,142,321,326,327,349,350,352,359,366,408,560/p,594,595,597,598,599,601,603,604,605, 606,609,610,660,669,670,671,672,736,737,738,775,776,777,779,780,781,782,783,784,785,786,809,890,891,893,896,906,918,919,927 (c.t.); 41,102 subb. 1-2,103 subb. 1-6-7-12-18-19-17 graff. part.IIa 917,136 subb. 1-2-3-4-5,569 subb. 4-5-7-8,659 subb. 2-3-4-5-6,732 subb. 1-3-6-7,882/p,887,889,895,901 sub. 2,905,925 subb. 1-2-3,926,928 (c.f.);

RITENUTO che al fine di evitare che sia messa in pericolo l’integrità o sia danneggiata la prospettiva, la luce o siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, preservandone il carattere distintivo ed ai fini della salvaguardia dell’immobile denominato “Villa Lante”, sito in provincia di Viterbo, comune di Viterbo, località Bagnaia, tutelato ai sensi del d.lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., con D.M. 14.06.1961 (legge n. 1089/39), sia necessario dettare prescrizioni di tutela indiretta nei confronti dell’area denominata “Area di rispetto di Villa Lante”, sita in provincia di Viterbo, comune di Viterbo, località Bagnaia, identificata al Catasto del Comune di Viterbo al fg. 200, part.IIe 11,40,42,43,61,62,63,86,87,88,100,101,108,132,133,137,138,142,321,326,327,349,350,352,359,366,408,560/p,594,595,597,598,599,601,603,604,605,

606,609,610,660,669,670,671,672,736,737,738,775,776,777,779,780,781,782,783,784,785,786,809,890,891,893,896,906,918,919,927 (c.t.); 41,102 subb. 1-2,103 subb. 1-6-7-12-18-19-17 graff. part.lla 917,136 subb. 1-2-3-4-5,569 subb. 4-5-7-8,659 subb. 2-3-4-5-6,732 subb. 1-3-6-7,882/p,887,889,895,901 sub. 2,905,925 subb. 1-2-3,926,928 (c.f.), come da perimetrazione in blu sulle allegate planimetrie catastali, per i motivi indicati dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale nella proposta ai sensi dell'art. 45 del d.lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., del 26.09.2023, prot. n. 16058 e nella relazione tecnico-scientifica allegata:

DECRETA

L'area denominata "Area di rispetto di Villa Lante", sita in VITERBO, località Bagnaia, meglio individuata ed identificata nelle premesse e descritta negli allegati, è sottoposta alle seguenti prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, così come espresse nella proposta della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, del 26.09.2023, prot. n. 16058; • **Art. 1 - Aree libere da fabbricati** 1) Al fine di garantire il mantenimento degli elementi costitutivi del contesto di appartenenza e della cornice ambientale del complesso di Villa Lante delle vedute prospettiche e della percezione da diversi punti visuali è vietata l'edificazione di nuovi edifici con un'altezza superiore a 7,5 m e un lotto minimo di 5000 mq. Ciò in considerazione del fatto che dalla realizzazione di nuovi manufatti con caratteristiche differenti deriverebbe una parziale occlusione, ovvero alterazione percettiva del bene culturale in corrispondenza dei cono ottici della Villa, compromettendo altresì l'immagine identificativa del predetto contesto così come percepito dai punti di visuale godibili dalla Villa stessa. 2) Sono escluse per i motivi al punto precedente opere di scavi, sbancamento o di variazione dei profili altimetrici, modifica dell'attuale morfologia del terreno fatto salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli, e ad eccezione di quelle volte all'eventuale ripristino di assetti storici, filologicamente documentati o finalizzati all'esecuzione di indagini archeologiche. 3) Non è ammessa la piantumazione di filari, alberate e/o gruppi arborei in forma boschiva il cui sviluppo interferisca con la libera veduta e la prospettiva della Villa o sia tale da incidere sulla percezione del bene tutelato e della sua cornice ambientale e comunque non filologicamente e storicamente documentata. 4) Sono consentite le coltivazioni tradizionali secondo i criteri stagionali, tenuto conto delle necessarie rotazioni colturali e le coltivazioni a vigneto, frutteto, secondo le metodiche proprie della zona. Eventuali trasformazioni della tessitura agricola dovranno far riferimento all'organizzazione tradizionale della campagna viterbese fornendo una adeguata documentazione giustificativa. 5) Sono ammesse le opere necessarie alla conduzione dei fondi e all'esercizio delle attività agricole, le opere di manutenzione dei terreni, dei marginamenti, dei sedimi e delle banchine stradali, della vegetazione e delle alberature presenti, nonché dei manufatti necessari all'irrigazione e alla regolazione idraulica dei terreni, sia degli altri manufatti indispensabili ad assicurare l'esercizio dell'attività primaria. Le specie arboree e vegetali autoctone e di maggior pregio sono conservate, provvedendo al loro mantenimento e alla effettuazione delle operazioni fitosanitarie necessarie, fatti salvi gli interventi di ceduazione o di sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate, ricorrendo in tali casi a specie arboree e vegetali che facciano riferimento alla tradizione delle Tuscia viterbese o specie con portamento ed esigenze simili. 6) Al fine di salvaguardare la struttura e l'identità del disegno territoriale che funge da cornice storica alla Villa, dovranno essere mantenuti gli elementi sostanziali relativi all'organizzazione tradizionale contesto agrario quali filari di alberature, baulature, scoline esistenti. 7) E' vietato l'inserimento di impianti tecnologici di qualsiasi tipo fuori terra, con l'eccezione di quelli a servizio delle attività agricole. 8) E' vietata la realizzazione di infrastrutture e impianti (compresi impianti sportivi) anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrorodotti, metanodotti, acquedotti). 9) E' vietata installazione di impianti ricetrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 del DPR 380/2001). 10) E' vietata l'installazione di impianti per la produzione di energia areali con impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010. 11) E' vietata l'installazione di impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010. • **Art. 2. Aree edificate** 1) Per tutte le aree edificate, in tutto o in parte, ricomprese nella zona di rispetto di cui al presente provvedimento. a) Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro con conservazione dei caratteri tipologici salienti costruttivi e stilistico-distintivi, in ciò comprendendosi l'eliminazione delle aggiunte recenti e dei manufatti a carattere superfetativo e/o precario o il loro accorpamento in unità architettoniche organiche, unitamente alle opere di cui all'art. 3 del Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 6 ottobre 2005, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 378 recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale. b) per gli edifici o costruzioni eseguiti anteriormente alla metà del XX secolo i quali, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia storica appartenenti a tale periodo non sono ammessi interventi che ne alterino le caratteristiche o il rapporto con il contesto. Gli interventi sono effettuati, di regola, con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali. Al fine di conservare le caratteristiche materiche o costruttive di tali significativi organismi architettonici, è consentito l'inserimento sulle falde di copertura di impianti fotovoltaici realizzati con tegole fotovoltaiche. c) sono ammessi interventi di parziale ricostruzione nei casi, adeguatamente documentati, di parti di edifici mancanti o crollate, dove tali interventi consentano la ricomposizione dell'unicità originale. d) è fatto divieto di installazioni, strutture permanenti o temporanee di qualunque tipo (comprese tensostrutture, strutture in vetro e coperture di impianti sportivi), che siano visibili o percepibili da qualsiasi punto situato entro l'area oggetto del presente provvedimento. Eventuali strutture a carattere provvisorio dovranno essere sottoposte al vaglio della competente Soprintendenza. e) si stabilisce che le coperture degli edifici mantengano i rapporti di proporzione e la tipologia tradizionale con tetto a falde tipica della zona. Si stabilisce altresì che le recinzioni debbano essere di tipo vegetale. Per le nuove edificazioni si stabilisce che l'altezza massima debba essere di 7,50 m con copertura in laterizio. 2) per le costruzioni censite nell'area identificata (ad eccezione di quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. b): a) Per le costruzioni consistenti in aggregazioni edilizie residenziali in ambito agricolo sono consentiti esclusivamente interventi tesi a migliorare la qualità ambientale degli insediamenti e confermare tipologicamente il prevalente carattere rurale della zona. Sono, pertanto, ammesse opere di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni esistenti. Sono ammessi modesti incrementi volumetrici, nel limite massimo del 20 % a condizione che ciò non comporti sbancamenti o modifiche dei profili altimetrici, che detti incrementi siano contenuti entro le attuali quote di gronda e di colmo, senza determinare aumenti percettibili dello sviluppo degli edifici attuali e che siano concepiti con la tipologia edilizio-costruttiva analoga all'esistente. Sono quindi vietati rialzi e sopraelevazioni, nonché la modifica della tipologia di copertura e della pendenza delle falde. Nei casi non riconducibili al precedente comma 1, lett. b), è ammessa la demolizione con recupero della volumetria e ricostruzione sullo stesso lotto nel rispetto dei caratteri tipo morfologici e delle altezze esistenti. b) per le costruzioni che caratterizzano l'edificazione lungo il muro di cinta della Villa, sono interdette modifiche delle altezze misurate alla linea di gronda ed al colmo della copertura, nonché variazioni delle falde e delle tipologie di copertura. Sono ammesse opere di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni esistenti. Sono altresì ammessi modesti incrementi volumetrici, nel limite massimo del 10 % a condizione che ciò non comporti sbancamenti o modifiche dei profili altimetrici, che detti incrementi siano contenuti entro le attuali quote di gronda e di colmo e che siano concepiti con tipologia edilizio-costruttiva analoga all'esistente. Nei casi non riconducibili al predetto comma 1, lett. b) è ammessa la demolizione con recupero della volumetria e ricostruzione sullo stesso lotto nel rispetto dei caratteri tipo-morfologici e delle altezze esistenti. Nell'ambito degli interventi sulle coperture, è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici e solari (rigorosamente privi di accumulatori esterni) a tipologia totalmente integrata alle falde, prevedendo la posa – secondo geometrie compatte che non creino perimetri frastagliati e spazi di risulta – di moduli con caratteristiche cromatiche simili al manto di copertura, tali da garantire la realizzazione di una superficie in grado di preservare nel tempo un aspetto unitario. c) E' vietato l'inserimento di

impianti tecnologici di qualsiasi tipo, fuori terra, sui prospetti e/o sulle falde di copertura di fabbricati e pertinenze. 3) Sono vietati incrementi delle altezze alla linea di gronda ed al colmo della copertura, rialzi e sopraelevazioni, nonché variazioni della pendenza delle falde e della forma delle coperture. ● *Art. 3 - Strade* 1) Le strade ricomprese nell'area di cui al presente provvedimento e le strade capezzagne di adduzione ai lotti, laddove il loro fondo stradale sia "in terra battuta" e/o stabilizzanti naturali, siano mantenute con il fondo attuale che le caratterizza, conservando le caratteristiche proprie. Sono ammesse opere di manutenzione del fondo stradale medesimo, dei cigli, dei fossi e delle alberature che le fiancheggiano. ● *Art. 4 - Insegne e cartelli* 1) E' vietato su tutti gli immobili ricompresi nell'area di cui al presente provvedimento, collocare anche temporaneamente, cartelli o altri mezzi di pubblicità salvo parere favorevole del Soprintendente, in quanto tali manufatti determinerebbero una rilevante alterazione delle condizioni di ambiente e decoro del complesso immobiliare oggetto di tutela. 2) Sono ammessi esclusivamente oltre alla segnaletica prevista dal Codice della strada, indicazioni turistiche, purché in numero limitato e di dimensioni contenute. ● *Art. 5 - Disposizioni finali* Tutti i progetti delle opere e dei lavori di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 sono sottoposti al preventivo vaglio della Soprintendenza, cui spetta accertarne la compatibilità con le prescrizioni di cui al presente provvedimento.

La proposta di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del d.lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria meridionale, del 26.09.2023, prot. n. 16058, unitamente agli allegati composti dalla relazione tecnico-scientifica, dalla documentazione fotografica e dalle planimetrie catastali, costituisce parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, ai destinatari individuati nelle relate di notifica ed al Comune di Viterbo (VT).

Il presente decreto è trascritto presso l'Agenzia delle Entrate - Servizio pubblicità immobiliare dalla competente Soprintendenza ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso: a) amministrativo al Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., per motivi di legittimità e di merito, entro 30 giorni dalla data di notifica; b) giurisdizionale avanti il T.A.R. competente, entro 60 giorni dalla data di notifica; c) straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data di notifica.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Presidente della Commissione regionale
per il patrimonio culturale del Lazio
(dott. Leonardo Nardella)



DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA
PROVINCIA DI VITERBO E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Alla Commissione Regionale per
il Patrimonio Culturale del Lazio
c/o Segretariato Regionale del Ministero
della Cultura per il Lazio
Via di San Michele 22
00153 Roma
sr-laz@pec.cultura.gov.it

OGGETTO: VITERBO – Località Bagnaia – *Area di rispetto di Villa Lante*

Individuata al Catasto del Comune di Viterbo al Fg. 200 part.lle
11,40,42,43,61,62,63,86,87,88,100,101,108,132,133,137,138,142,321,326,327,349,350,352,359,366,408,560p,594,595,
597,598,599,601,603,604,605,606,609,610,660,669,670,671,672,736,737,738,775,776,777,779,780,781,782,783,784,7
85,786,809,890,891,893,896,906,918,919,927 CT; part.lle 41,102/1-2,103/1-6-7-12-18-19-17 graff part.lla 917,136/1-2-
3-4-5,569/4-5-7-8,659/2-3-4-5-6,732/1-3-6-7,882p,887,889,895,901/2,905,925/1-2-3,926,928 CF;

Prescrizione di tutela indiretta di cui all'art. 45 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante
il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137".

Trasmissione proposta

Facendo seguito alla comunicazione di avvio del procedimento prot 11977 del 18/07/2023, si trasmette
in allegato in formato digitale in un unico file, come disposto da codesta Commissione, ai fini delle valutazioni
e dell'approvazione ex 47, co. 2, lett. a), b) e c) del D.P.C.M. n° 169/2019 la proposta di tutela ai sensi dell'art.
45 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

Si allega:

- Relazione tecnico-scientifica
- Planimetrie Catastali
- Documentazione fotografica

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Tea Calandrucchio
tea.calandrucchio@cultura.gov.it

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg



Sede operativa: Palazzo Patrizi Clementi
Via Cavalletti, 2 – Roma 0667233002
sabap-vt-em@pec.cultura.gov.it
sabap-vt-em@cultura.gov.it



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

VITERBO

AREA DI RISPETTO DI VILLA LANTE A BAGNAIA

Fg. 200 part.IIe

11,40,42,43,61,62,63,86,87,88,100,101,108,132,133,137,138,142,321,326,327,349,350,352,359,366,408,
560p,594,595,597,598,599,601,603,604,605,606,609,610,660,669,670,671,672,736,737,738,775,776,777,
779,780,781,782,783,784,785,786,809,890,891,893,896,906,918,919,927 CT; part.IIe 41,102/1-2,103/1-
6-7-12-18-19-17 graff part.IIIa 917,136/1-2-3-4-5,569/4-5-7-8,659/2-3-4-5-6,732/1-3-6-
7,882p,887,889,895,901/2,905,925/1-2-3,926,928 CF;

Via Zuccari: da Piazza Cardinal Peretti fino alla porzione delimitata nel Fg. 20.0

Strada Chiesuola: dall'incrocio con via Zuccari fino alla particella n. 136 del Fg. 200 a sud/ovest e fino all'incrocio con Via Sant'Anna in direzione nord/ovest, così come perimetrato nella mappa catastale allegata.

Via Sant'Anna: da Villa Lante fino all'incrocio con Via L. Fantappiè, così come perimetrato nella mappa catastale allegata.

RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA

Villa Lante e il contesto territoriale

Bagnaia medievale sorge su un promontorio roccioso alla confluenza di due corsi d'acqua profondamente incassati nel suolo e appare chiaramente sviluppato secondo lo schema urbano definito «a cuneo» che trova nella morfologia del luogo il suo principale sistema di difesa.

Il pianoro sul quale si sviluppa l'abitato è protetto naturalmente su tre lati mentre l'unico punto debole, rappresentato dal lato che unisce il promontorio alla «terraferma», è difeso da apparati artificiali quali la rocca e le torri. Il nucleo fortificato, isolato dall'esterno e in antitesi con la campagna, è accessibile da un'unica porta che costituisce anche il perno del sistema viario urbano.

Le prime notizie risalgono alla seconda metà del X secolo e dopo alterne vicende nel 1173 il Castrum Balneariae, feudo dei conti Lombardi di Castellardo, fu donato al Comune di Viterbo al quale resterà strettamente legato nei secoli successivi.

Nel 1202 Viterbo assume il titolo di Municipio e di Diocesi con facoltà di cattedra vescovile e con tali poteri concede il feudo Bagnaia alla medesima Diocesi viterbese. Nello stesso anno il vescovo Ranieri di Viterbo prende possesso del castello di Bagnaia con i suoi «redditi e tenimenti» segnando l'inizio della piena giurisdizione dei vescovi viterbesi sul borgo che si protrarrà per i quattro secoli successivi.

Feudatari del Castello di Bagnaia saranno i più eminenti principi della Chiesa e potenti parenti di pontefici ambiziosi: il cardinale Raffaele Sansoni Riario dal 1498, nipote di Sisto IV, il suo successore e nipote il cardinale Ottaviano dal 1506 al 1523, in seguito il cardinale Nicolò Ridolfi, nipote di Leone X e Clemente VII dal 1532 al 1548/50, e il cardinale Giovanni Francesco Gambara dal 1566 al 1587.

Alla morte del Cardinale Gambara (1587) il Castrum venne incorporato tra i beni della Reverenda Camera Apostolica, i Pontefici proseguirono nella tradizione di concedere in enfiteusi il borgo e i suoi



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

tenimenti a cardinali esponenti delle più prestigiose casate dell'epoca tra i quali si distinse per gli interventi su Bagnaia, dal 1590 al 1623, il Governatore pontificio cardinale Alessandro Damasceni Peretti Montalto, pronipote di papa Sisto V.

Nel 1656, Alessandro VII Chigi concesse in enfiteusi Bagnaia a Ippolito Lante Montefeltro della Rovere, primo Duca di Bomarzo, compresa la Villa ai margini del paese ancora oggi nota con il nome del casato Lante che ne detenne la proprietà fino al 1953 quando fu acquisita dalla società Villa Lante. Nel 1971 entra a far parte dei beni dello Stato.

Nel corso del XVI secolo i vescovi viterbesi svolsero a Bagnaia un'intensa attività politico-amministrativa e soprattutto di mecenatismo che trova nella realizzazione di Villa Lante l'impulso per una più vasta opera di riassetto territoriale, contribuendo in maniera decisiva a una nuova definizione architettonica e urbanistica del borgo e del contesto circostante.

Attorno al nucleo antico sorto sulla sommità di un ripido sperone roccioso si sviluppò un nuovo tessuto urbano configurato con una accorta pianificazione per volere di una committenza colta e facoltosa. Notava Arnaldo Bruschi: "L'abitato di Bagnaia si presta in modo notevole a documentare con chiarezza lo sviluppo tipico di un piccolo centro urbano medioevale ampliato in seguito all'inserimento di una villa cinquecentesca connessa col tracciato dei suoi viali all'impianto del paese" (Fig. 1).




Fig. 1. Catasto Pio Gregoriano (1816-1835), Presidenza Generale del Censo, Viterbo, Bagnaia, Mappa 136 (ASR).



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

La Villa

La Villa Lante di Bagnaia è un complesso rinascimentale che occupa con terrazze prospettiche per un'estensione di circa 4 ettari a cui si sommano altri 14 ettari del cd. "barco". Il sito è composto da un esteso pendio boscoso che sovrasta l'abitato di Bagnaia ed è caratterizzato da un'ampia visuale che vira da un lato sul borgo e sulla campagna viterbese, dall'altro sulle propaggini dei Monti Cimini.

Il nucleo originario era costituito dal "Barco di Bagnaia" fatto realizzare alla fine del XV secolo dal vescovo di Viterbo Raffaele Galeotti Sansoni Riario, nipote di papa Sisto IV della Rovere. All'inizio del Cinquecento il nipote Ottaviano Riario vi fece costruire il casino di caccia che costituisce il nucleo originario della Villa.

L'assetto attuale della Villa fu voluto dal cardinale Giovan Francesco Gambara che si avvale della consulenza di Giacomo da Barozzi detto Il Vignola. La realizzazione fu tuttavia ad opera dell'esperto di idraulica senese Tommaso Ghinucci già attivo a Villa D'Este a Tivoli. Gli interventi successivi sono da ricondurre al cardinale Federico Cornaro e al cardinale Alessandro Peretti Montalto.

Ghinucci, famoso per il suo straordinario talento idraulico intervenne anche nella realizzazione di Villa D'Este a Tivoli e i Giardini del Quirinale, ma a Bagnaia, più che altrove, l'abbondante fonte di acqua e il vasto terreno del barco gli permisero di seguire la sua grande passione, l'arte del giardino e dell'idraulica e di sperimentare nuove invenzioni. A Villa Lante riesce a trasformare l'acqua, sia riflettente perché ferma, sia scintillante e dinamica, nella protagonista incontrastata della composizione architettonica.

L'acqua, elemento principe della Villa associata a elementi plastici e architettonici, dal punto di sgorgo diventa l'asse prospettico del giardino in forma di cascate e catene, alimenta fontane e giochi vari fino a raggiungere vasche e bacini in basso.




Fig. 2. Planimetria e sezione longitudinale del Giardino di Villa Lante, De Angelis D'Ossat, 1961.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Il compendio rientra tra i beni dello Stato dal 1971.

La Villa fu concessa nel 1656 secolo a Ippolito Lante della Rovere da parte del papa Alessandro VII. La famiglia Lante ne rimase proprietaria fino al 1953, allorché la società Villa Lante la acquisì, ripristinando l'assetto cinquecentesco del giardino e degli arredi.

Villa Lante rientra appieno nella concezione del giardino rinascimentale italiano, riflettendo il razionalismo umanistico dell'epoca che affermava il dominio dell'uomo sulla natura (fig 3). Il giardino viene in quest'epoca considerato un'estensione dello spazio di residenza all'aria aperta, adeguato ai fasti della casa e come questa concepito: i giardini rinascimentali vertevano infatti su una concezione rigidamente unitaria e simmetrica, sia nei volumi che nelle cadenze, scaturita da un'unica norma architettonica cui sottendono sia gli elementi lapidei che quelli naturali e vegetali.

Soprattutto la Villa era pienamente inserita nel contesto circostante godendo del panorama ma al contempo fondendosi con esso: la composizione è infatti determinata da un asse prevalente che segue il pendio su cui si articolano gli elementi principali del giardino. Attraverso terrazzamenti e spiazzi, il terreno è trasformato in forme geometriche regolari, connesse da scalee e rampe. In questo contesto l'edificio è posto a mezza costa, sulla medesima linea prospettica e si apre con loggiati, porticati, propaggini e gradinate che realizzano un passaggio graduale tra il costruito e l'ambiente esterno.

A Villa Lante l'acqua, elemento principe della Villa, è come di consueto associata ad elementi plastici e architettonici: dal punto di sbocco segue l'asse del giardino in forma di cascate e catene d'acqua, alimenta fontane e giochi vari fino a raggiungere vasche e bacini in basso.

Gli elementi arborei dominanti sono i sempreverdi (lecci, cipressi, bossi, lauri, mirto) anch'essi subordinati agli elementi architettonici dominanti.

Contribuisce all'esaltazione delle rigide imposizioni del giardino la scena naturale circostante, il bosco (o barco) che è qui elemento integrante della composizione.

Al fine di consentire la visuale dell'intero complesso dal basso, il giardino di Villa Lante fu concepito lungo un unico asse, seguendo il pendio da N a S. Il dislivello fu modellato con tre ripiani, raccordati tra loro da due pendii regolari, ponendo il primo all'inizio dei due casini e il secondo in alto in corrispondenza del motivo a catena d'acqua. Sulla sommità la fontana a grotta che compare tra la fitta vegetazione costituisce il termine della linea visuale.

Il tema della composizione è quello del ruscello che sgorga dalla roccia e attraversa le terrazza con un progressivo crescendo di volume apparente, fino a formare il grande "parterre" d'acqua ai piedi del pendio. In quest'area sono presenti due recinti rettangolari successivi e di dimensioni differenti, al fine di accentuare l'effetto prospettico. Ogni recinto al suo interno è suddiviso in elementi modulari basati sul quadrato. Il recinto all'entrata è diviso in sedici moduli, dei quali quattro interni occupati da specchi d'acqua e i dodici perimetrali con ornamenti vegetali. La stessa organizzazione modulare regola la posizione dei casini.

I casini, di forma parallelepipedica a base quadrata e sormontati da due piccole torri centrali, hanno dimensioni modeste, si dispongono simmetricamente rispetto all'asse del giardino e ne sono in qualche modo subordinati, quasi quinte funzionali alla visuale ascendente. I basamenti hannotre arcate di bugnato rustico molto piatto. Il primo piano ripete il motivo con altrettante arcate cieche e divise da coppie di paraste. Le torrette a forma di altane completano gli edifici.

La Villa ha quattro ingressi distinti: la Porta Romana, la Porta di Sotto, il Cancellone delle Aquile e il Cancellone di Ferro che costituiva l'ingresso principale. Quest'ultimo immette a un parterre di forma quadrata con al centro la grande fontana con il gruppo dei Quattro Mori attribuito a Taddeo Landini. Proseguendo verso i due casini si incontra la Fontana dei Lumini, di forma rotonda per metà addossata al



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

terrapieno. Ai lati in corrispondenza dell'accesso ai casini si trovano le grotte di Venere e Nettuno adornate da statue e decorazioni di fattura rustica con ninfe, mostri marini e pareti a tartari.

Il ripiano seguente ospita la Fontana dei Giganti, che restituisce l'ornamento architettonico-decorativo più elaborato del giardino. La fontana è preceduta dalla cd. "Mensa del Cardinale", una vasca molto allungata con spaziosi bordi per consentire l'appoggio di vivande in occasione di banchetti all'aperto. La Fontana "dei Giganti" è così detta per le due grandi statue rappresentanti il fiume Tevere e il fiume Arno ed è strettamente legata alla catena d'acqua che la alimenta. Al di sopra, nel pendio superiore ancora una catena d'acqua che sgorga dalle branche di un gambero e scorre tra volute. Nel ripiano più elevato si trovano infine la Fontana dei Delfini e nel fondo la Fontana del Diluvio. La Fontana dei Delfini ha pianta ottagonale con una saletta costituita da spalliere e sedili in bosso. Sedici delfini disposti in coppia sostengono volute zampillanti. La Fontana del Diluvio anche detta della Pioggia si trova nel punto più alto del giardino e costituisce l'origine del tema compositivo della Villa, quello dell'acqua nel suo aspetto naturale che sgorga da una grotta avvolta nella vegetazione. Ai lati due piccoli padiglioni porticati con giochi d'acqua. A sinistra della Fontana del Diluvio si apre un recinto rettangolare, limitato da balaustra e colonne: è il giardino segreto, noto anche come "della Duchessa", caratterizzato da basse aiuole bordate da bossi. Al centro una fontana con stemma dei Montalto era sormontata in origine da una voliera.

Il "Barco" costituisce peraltro il nucleo più antico della Villa, all'interno del quale si trova la palazzina di servizio alla attività di caccia, un edificio con un'architettura semplice, ancora legata allo stile quattrocentesco, decorata sulla facciata soltanto dallo stemma con il fiore e il biscione simbolo di Ottaviano Riario Visconti. Nel 1523 il cardinale Niccolò Ridolfi fece costruire un acquedotto per convogliare le acque della vicina sorgente Votamare all'interno del parco. L'acqua è raccolta in un'ampia vasca detta Conservone che a sua volta alimenta i numerosi bacini nascosti nel barco e le fontane della Villa. Tra le costruzioni notevoli è inoltre il padiglione rustico di forma circolare adibito a conserva della neve.

Fabio Arditio in occasione della visita di papa Gregorio XIII nel 1578 descrive con dovizia di particolari la natura e l'aspetto del barco di Bagnaia: «il barco vicinissimo al castello, il quale per esser voto d'animali, ritiene solo il nome di barco, essendo hora un sopramodo bello et delizioso giardino con bellissimi viali, coperti da l'ombre di diverse sorti d'arbori, la maggior parte fruttiferi, oltr'a i boschetti, parte rusticamente prodotti dalla natura et parte piantati con industria et arte», (Fabio Arditio, Visita di Gregorio XIII a Bagnaia accolto dal cardinal Giovanni Francesco Gambara, 14-16 settembre 1578); e anche la Descrizione del bargo di Bagnaia del 1588: «sotto alla detta fonte di Bacco c'è un castagneto, sotto il quale ci è il pozzo del ghiaccio con una capanna; sotto il castagneto si trova una fonte chiamata la fonte dell'anatre [...] circondata da cipressi, come una spallieretta di lentiggini a torno et un boschetto di cerase marine et altre verdure. Camminando al quanto di qua et di là di detto viale si trova una piantata di frutti di diverse sorte con viti. Ma vi erano anche una «piantata di persiche, una piantata di prugne, un boschetto d'abeto e leccio, una cerchiata di viti et arbori fruttiferi».

Nel parco circostante, il "Barco", è caratterizzato da una flora lussureggiante e da fontane isolate e costruzioni rustiche disseminate. Tra tutte spicca la fontana del Pegaso, di forma ovale, appoggiata al pendio che funge da fondale. Tra le altre fontane che si trovano seminascoste nella vegetazione si ricordano la fontana dei Monticelli, la fontana del Catino e quella dei Leoncini. Di particolare rilevanza la vasca detta "del Conservone", una grande peschiera e il labirinto in spalliere di bosso, ben noto nella documentazione di archivio e iconografica e oggi visibile solo in tracce.

Bagnaia, come per la sua parte medioevale rappresenta un esempio tipico di paese a "cuneo", nello stesso modo nella sua Villa Lante realizza le aspirazioni, i contenuti e le caratteristiche rinascimentali



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

dell'architettura di villa ambita dagli uomini del Cinquecento: una residenza, per lo più temporanea, dove godere negli otia umanistici la pienezza della vita.

Nel Rinascimento vivere in un ambiente naturale «come gli antichi» diviene l'aspirazione di principi e umanisti, Leon Battista Alberti affermava “Quanto sarà beatissimo lo starsi in Villa! Felicità non conosciuta!», in luoghi «posti in aere cristallina! in paese lieto! per tutto bell'occhio! ... buone acque! sano e puro ogni cosa!” (L.B. Alberti, Della famiglia, lib. III, p. 121).

La pendice boscosa situata a sud dell'abitato di Bagnaia, in contatto con le propaggini dei Monti Cimini, dalla quale si gode «leggiadrissimo spettacolo, rimirando quelli colletti fronditi, e quelli piani verzosi...» appare il luogo adatto per costruirvi una villa.

Come consigliava il Serlio “.. sempre che si fabbrica di nuovo alla campagna, si vede ancora cercare nuove invenzioni e che da lontano habbino bella vista ...” (S. Serlio, Tutte l'opere d'Architettura, ed. post. Venetia, ed. post. 1619, l. VII, c. 6, p. 12).




Fig. 3. T. Ligustri, Villa Lante di Bagnaia ed il contesto di pertinenza, 1596, Paris, Bibliothèque Nationale.

Il cartiglio raffigura lo stemma del Cardinale Alessandro Peretti Montalto. Nel “barco” è rappresentata la rosa dei venti a forma di stella matematica a otto punte.

L'affermazione del Serlio «...e che da lontano habbino bella vista...» esprime una teoria della visione che connette le varie parti della Villa col mondo circostante secondo una concezione unitaria dello spazio che trova anche nella visuale esterna l'essenza stessa dell'opera.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Nell'antitesi tra gli elementi ordinatori del giardino costruito e la natura selvaggia, ovvero, nell'«armonia dei contrari» trova la sua compiuta legittimazione l'opera razionalizzatrice dell'uomo rinascimentale.

La Villa Lante è progettata secondo regole considerate “eterni e universali”, per raggiungere un'ideale platonica perfezione delle forme, e secondo una visione prospettica fondata sulla geometria euclidea che dirige lo sguardo, mediante un asse orientato, verso una visione privilegiata “delle infinite direzioni di uno spazio che ha un inizio ma che non ha, teoricamente, una fine, pur tendendo a un «punto di fuga» determinato ... per ottenere, da parte dell'uomo che guarda, il più vasto possibile possesso dell'universo reale naturale” (Bruschi, 2000).

La rete di viali, i fabbricati, i giochi d'acqua, i terrazzamenti, le aiuole, le masse di verde formano un ambiente intimo, realizzato per goderlo come di un raffinato oggetto familiare al servizio dell'uomo, così “l'ambiente costruito” rappresenta il proprio artificiale mondo visivo volto all'interno, esprimendo la concezione dello spazio e della natura di una committenza colta (Fig. 4).

Ma la Villa appare anche come un insieme realizzato per essere guardato e ammirato dall'esterno per ostentare ed esibire la potenza e la raffinatezza, la cultura e la vanità del committente per il quale è stata costruita. Nello spazio prospettico infinito, che si espande in tutte le direzioni, l'architetto cerca di dominare e imbrigliare con le sue reti visive tutto l'ambiente circostante per fare in modo che questo sia visto in funzione della Villa.

L'interrelazione tra la “natura dominata dall'uomo” e la “natura selvaggia” dell'ambiente circostante assume una funzione fondamentale nella progettazione della Villa cinquecentesca.

Essa è rappresentata anche nei fondali prospettici e sfondi paesistici della pittura del XVI secolo, in particolare, Villa Lante è raffigurata in un affresco situato nella Loggia della Palazzina Gambarà, attribuito a Raffaello Motta detto Raffaellino da Reggio e collaboratori (Fig. 4).



Fig. 4. Veduta della Villa Lante di Bagnaia ed il contesto paesaggistico di pertinenza Affresco - Loggia della Palazzina Gambarà. Raffaello Motta detto Raffaellino da Reggio e aiuti, 1576-78 circa (Foto ICCD1026145).



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Nell'affresco, la Villa con il suo “barco” è inserita nel contesto paesaggistico rappresentato in una visione realistica dei luoghi, l'ambiente è caratterizzato da ampie e profonde visuali e nella prospettiva sui Monti Cimini sono riconoscibili il Monte La Palanzana sullo sfondo, il Monte San Valentino a sinistra, in prossimità del giardino all'italiana è la profonda incisione del corso d'acqua oggi detto Fosso della Ferriera, a sud del muro di cinta del “barco” si snoda in direzione sud-est la *Strada Romana* oggi ricalcata dal percorso della Strada Provinciale 57 (Fig. 5).




Fig. 5. Bagnaia. Visuale satellitare verso sud con Villa Lante e il suo contesto (Google Earth 2023).

La Villa cinquecentesca entra in relazione col mondo circostante secondo una concezione unitaria dello spazio che non si limita solo al rapporto con la natura selvaggia e la campagna coltivata, ma entra in rapporto anche con il borgo medievale.

Il vecchio paese e il suo ampliamento, come lo sfondo paesaggistico, sono inseriti nello spazio prospettico determinato dalla Villa.

Il nucleo medioevale si connette alla Villa mediante un asse rettilineo che congiunge la torre circolare del palazzo-castello, adiacente alla Porta di accesso all'abitato, con il grande portale di ingresso al nuovo “luogo di delizie dei signori”.

L'asse prospettico cinquecentesco, in origine a servizio della sola Villa, rappresenta l'elemento centrale e ordinatore intorno al quale si svilupperà, tra il XVI e il XVIII secolo, l'ampliamento urbano già pianificato in un iniziale progetto unitario. Tale appare la “Bagnaia di fuori” caratterizzata da un sistema viario a tridente, strettamente connesso alla Villa e alla “Bagnaia di dentro”.

Conclusioni

La cornice ambientale nella quale si inserisce Villa Lante ha un rilievo co-essenziale al bene medesimo e in rapporto di intrinseca contiguità con la sua dimensione culturale. L'analisi del catasto gregoriano e della documentazione iconografica conservata in archivio e presso la stessa Villa Lante mostra chiaramente l'immagine di un complesso monumentale fortemente legato al contesto paesaggistico



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

circostante. La rappresentazione della Villa affrescata nella loggia della palazzina Gambarà (fig. 4), ad esempio, mostra la fusione armonica tra il giardino della Villa, il barco e il paesaggio circostante dei Monti Cimini (boschivo) e della campagna viterbese (caratterizzata da campi aperti), visibile oltre le mura della Villa. Il paesaggio circostante costituisce in questo caso, così come in tutte le ville di concezione rinascimentale, un elemento chiave della progettazione, proprio in quanto selvaggio e contrapposto al rigido schema della pianificazione del giardino.

L'integrità di Villa Lante in quanto bene culturale dipende quindi anche dai luoghi nei quali questa si inserisce. Affinché il valore culturale insito nel bene possa compiutamente esprimersi i limiti del vincolo indiretto a est della Villa si impostano lungo la via Zuccari/SP 57, asse orientale del cosiddetto "tridente" di vie che dal borgo di Bagnaia incorniciava la Villa Lante. A sud il limite prosegue lungo via della Chiesuola e si assesta delimitando un'area caratterizzata ancor oggi da ampie vedute e spazi aperti. L'edilizia presente, seppur moderna, non ha qui mutato l'assetto del contesto. Analogamente a ovest della muratura di recinzione della Villa, il vincolo comprende spazi aperti che – seppur parzialmente urbanizzati – mantengono le caratteristiche di cornice ambientale funzionale alla Villa Lante.

La dimensione culturale del bene non coinvolge solo il bene stesso ma l'intero complesso sistema di relazioni anche con l'ambiente circostante. In questo senso, le vedute di spazi aperti e cornici boschive, in quanto elementi di prospettiva, luce e decoro ambientale sono da considerarsi risorse di culturalità del bene. Per tali ragioni il vincolo indiretto tutela l'integrità della Villa in ragione del contesto naturale, morfologico e antropologico con cui il bene stesso interagisce.

Prescrizioni

Art. 1- Aree libere da fabbricati

- 1) Al fine di garantire il mantenimento degli elementi costitutivi del contesto di appartenenza e della cornice ambientale del complesso di Villa Lante delle vedute prospettiche e della percezione da diversi punti visuali è vietata l'edificazione di nuovi edifici con un'altezza superiore a 7,5 m e un lotto minimo di 5000mq. Ciò in considerazione del fatto che dalla realizzazione di nuovi manufatti con caratteristiche differenti deriverebbe una parziale occlusione, ovvero alterazione percettiva del bene culturale in corrispondenza dei cono ottici della Villa, compromettendo altresì l'immagine identificativa del predetto contesto così come percepito dai punti di visuale godibili dalla Villa stessa.
- 2) Sono escluse per i motivi al punto precedente opere di scavi, sbancamento o di variazione dei profili altimetrici, modifica dell'attuale morfologia del terreno fatto salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli, e ad eccezione di quelle volte all'eventuale ripristino di assetti storici, filologicamente documentati o finalizzati all'esecuzione di indagini archeologiche.
- 3) Non è ammessa la piantumazione di filari, alberate e/o gruppi arborei in forma boschiva il cui sviluppo interferisca con la libera veduta e la prospettiva della Villa o sia tale da incidere sulla percezione del bene tutelato e della sua cornice ambientale e comunque non filologicamente e storicamente documentata.
- 4) Sono consentite le coltivazioni tradizionali secondo i criteri stagionali, tenuto conto delle necessarie rotazioni colturali e le coltivazioni a vigneto, frutteto, secondo le metodiche proprie della zona. Eventuali trasformazioni della tessitura agricola dovranno far riferimento all'organizzazione tradizionale della campagna viterbese fornendo una adeguata documentazione giustificativa.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

5) Sono ammesse le opere necessarie alla conduzione dei fondi e all'esercizio delle attività agricole, le opere di manutenzione dei terreni, dei marginamenti, dei sedimi e delle banchine stradali, della vegetazione e delle alberature presenti, nonché dei manufatti necessari all'irrigazione e alla regolazione idraulica dei terreni, sia degli altri manufatti indispensabili ad assicurare l'esercizio dell'attività primaria. Le specie arboree e vegetali autoctone e di maggior pregio sono conservate, provvedendo al loro mantenimento e alla effettuazione delle operazioni fitosanitarie necessarie, fatti salvi gli interventi di ceduzione o di sostituzione delle piante a fine ciclo o danneggiate, ricorrendo in tali casi a specie arboree e vegetali che facciano riferimento alla tradizione delle Tuscia viterbese o specie con portamento ed esigenze simili.

6) Al fine di salvaguardare la struttura e l'identità del disegno territoriale che funge da cornice storica alla Villa, dovranno essere mantenuti gli elementi sostanziali relativi all'organizzazione tradizionale contesto agrario quali filari di alberature, baulature, scoline esistenti.

7) E' vietato l'inserimento di impianti tecnologici di qualsiasi tipo fuori terra, con l'eccezione di quelli a servizio delle attività agricole.

8) E' vietata la realizzazione di infrastrutture e impianti (compresi impianti sportivi) anche per pubblici servizi che comportino trasformazione permanente del suolo inedificato (art. 3 lettera e.3 del DPR 380/2001) comprese infrastrutture per il trasporto dell'energia o altro di tipo lineare (elettrorodotti, metanodotti, acquedotti).

9) E' vietata installazione di impianti ricetrasmittenti (torri e tralicci) e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (art. 3 comma 1 lettera e.4 del DPR 380/2001).

10) E' vietata l'installazione di impianti per la produzione di energia areali con impatto territoriale compresi quelli alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) di cui all'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.

11) E' vietata l'installazione di impianti per la produzione di energia di tipo verticale con grande impatto territoriale compresi gli impianti per cui è richiesta l'autorizzazione Unica di cui alla parte II, articolo 10 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", allegate al d.lgs. 10 settembre 2010.

Art. 2. Aree edificate

1) Per tutte le aree edificate, in tutto o in parte, ricomprese nella zona di rispetto di cui al presente provvedimento.

a) Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro con conservazione dei caratteri tipologici salienti costruttivi e stilistico-distintivi, in ciò comprendendosi l'eliminazione delle aggiunte recenti e dei manufatti a carattere superfetativo e/o precario o il loro accorpamento in unità architettoniche organiche, unitamente alle opere di cui all'art. 3 del Decreto Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 6 ottobre 2005, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 378 recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale.

b) per gli edifici o costruzioni eseguiti anteriormente alla metà del XX secolo i quali, anche laddove interessati da trasformazioni, modifiche o adeguamenti, abbiano mantenuto in tutto o in parte caratteristiche o elementi esteriori dell'architettura o dell'edilizia storica appartenenti a tale periodo non sono ammessi interventi che ne alterino le caratteristiche o il rapporto con il contesto. Gli interventi sono effettuati, di regola, con l'impiego di materiali e tecniche conformi alle tradizioni o alle consuetudini edilizie locali. Al fine di conservare le caratteristiche materiche o costruttive di tali significativi organismi



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

architettonici, è consentito l'inserimento sulle falde di copertura di impianti fotovoltaici realizzati con tegole fotovoltaiche.

c) sono ammessi interventi di parziale ricostruzione nei casi, adeguatamente documentati, di parti di edifici mancanti o crollate, dove tali interventi consentano la ricomposizione dell'unicità originale.

d) è fatto divieto di installazioni, strutture permanenti o temporanee di qualunque tipo (comprese tensostrutture, strutture in vetro e coperture di impianti sportivi), che siano visibili o percepibili da qualsiasi punto situato entro l'area oggetto del presente provvedimento. Eventuali strutture a carattere provvisorio dovranno essere sottoposte al vaglio della competente Soprintendenza.

e) si stabilisce che le coperture degli edifici mantengano i rapporti di proporzione e la tipologia tradizionale con tetto a falde tipica della zona. Si stabilisce altresì che le recinzioni debbano essere di tipo vegetale. Per le nuove edificazioni si stabilisce che l'altezza massima debba essere di 7,50 m con copertura in laterizio.

2) per le costruzioni censite nell'area identificata (ad eccezione di quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. b):

a) Per le costruzioni consistenti in aggregazioni edilizie residenziali in ambito agricolo sono consentiti esclusivamente interventi tesi a migliorare la qualità ambientale degli insediamenti e confermare tipologicamente il prevalente carattere rurale della zona. Sono, pertanto, ammesse opere di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni esistenti. Sono ammessi modesti incrementi volumetrici, nel limite massimo del 20 % a condizione che ciò non comporti sbancamenti o modifiche dei profili altimetrici, che detti incrementi siano contenuti entro le attuali quote di gronda e di colmo, senza determinare aumenti percettibili dello sviluppo degli edifici attuali e che siano concepiti con la tipologia edilizio-costruttiva analoga all'esistente. Sono quindi vietati rialzi e sopraelevazioni, nonché la modifica della tipologia di copertura e della pendenza delle falde. Nei casi non riconducibili al precedente comma 1, lett. b), è ammessa la demolizione con recupero della volumetria e ricostruzione sullo stesso lotto nel rispetto dei caratteri tipo-morfologici e delle altezze esistenti.

b) per le costruzioni che caratterizzano l'edificazione lungo il muro di cinta della Villa, sono interdette modifiche delle altezze misurate alla linea di gronda ed al colmo della copertura, nonché variazioni delle falde e delle tipologie di copertura. Sono ammesse opere di ristrutturazione, risanamento conservativo, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni esistenti. Sono altresì ammessi modesti incrementi volumetrici, nel limite massimo del 10 % a condizione che ciò non comporti sbancamenti o modifiche dei profili altimetrici, che detti incrementi siano contenuti entro le attuali quote di gronda e di colmo e che siano concepiti con tipologia edilizio-costruttiva analoga all'esistente. Nei casi non riconducibili al predetto comma 1, lett. b) è ammessa la demolizione con recupero della volumetria e ricostruzione sullo stesso lotto nel rispetto dei caratteri tipo-morfologici e delle altezze esistenti. Nell'ambito degli interventi sulle coperture, è ammessa l'installazione di impianti fotovoltaici e solari (rigorosamente privi di accumulatori esterni) a tipologia totalmente integrata alle falde, prevedendo la posa – secondo geometrie compatte che non creino perimetri frastagliati e spazi di risulta – di moduli con caratteristiche cromatiche simili al manto di copertura, tali da garantire la realizzazione di una superficie in grado di preservare nel tempo un aspetto unitario.

c) E' vietato l'inserimento di impianti tecnologici di qualsiasi tipo, fuori terra, sui prospetti e/o sulle falde di copertura di fabbricati e pertinenze.

3) Sono vietati incrementi delle altezze alla linea di gronda ed al colmo della copertura, rialzi e sopraelevazioni, nonché variazioni della pendenza delle falde e della forma delle coperture.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

Art. 3 - Strade

1) Le strade ricomprese nell'area di cui al presente provvedimento e le strade capezzagne di adduzione ai lotti, laddove il loro fondo stradale sia "in terra battuta" e/o stabilizzanti naturali, siano mantenute con il fondo attuale che le caratterizza, conservando le caratteristiche proprie. Sono ammesse opere di manutenzione del fondo stradale medesimo, dei cigli, dei fossi e delle alberature che le fiancheggiano.

Art. 4 – Insegne e cartelli

1) E' vietato su tutti gli immobili ricompresi nell'area di cui al presente provvedimento, collocare anche temporaneamente, cartelli o altri mezzi di pubblicità salvo parere favorevole del Soprintendente, in quanto tali manufatti determinerebbero una rilevante alterazione delle condizioni di ambiente e decoro del complesso immobiliare oggetto di tutela.

2) Sono ammessi esclusivamente oltre alla segnaletica prevista dal Codice della strada, indicazioni turistiche, purché in numero limitato e di dimensioni contenute.

Art. 5 – Disposizioni finali

Tutti i progetti delle opere e dei lavori di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 sono sottoposti al preventivo vaglio della Soprintendenza, cui spetta accertarne la compatibilità con le prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Bibliografia e sitografia

A. Egidi, *La Villa di Bagnaia a Viterbo*, in «Rassegna del Lazio», 1954;

A. Bruschi, *Oltre il Rinascimento. Architettura, città, territorio nel secondo Cinquecento*, Milano 2000;

De Angelis D'Ossat G. (ed.), *La Villa Lante di Bagnaia*, Milano, 1961.

Frommel S. (ed.), *Villa Lante a Bagnaia*, Milano, 2005.

S. Ricci, *Bagnaia e Villa Lante. La fortuna riflessa di un centro minore del Lazio*, San Gemini (Terni) 2017;

<http://www.naturaeartificio.it/giardini/VillaLante.html>

<https://Villalante.wordpress.com>

I RELATORI

IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO

Dott.ssa Beatrice Casocavallo

IL FUNZIONARIO ARCHITETTO

Arch. Federica Cerroni

F. to IL SOPRINTENDENTE

Arch. Margherita Eichberg



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE

VITERBO

**AREA DI RISPETTO
DI VILLA LANTE A BAGNAIA**

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fig. 1 Dipinto di Villa Lante ripresa dal borgo di Bagnaia raffigurato all'interno della palazzina Gambarà.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 2. Catasto Gregoriano, Bagnai con indicazione in blu dell'area del vincolo monumentale indiretto.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE




Fig. 3 Incisione raffigurante l'area di Villa Lante a Bagnaia e del suo Barco da Jacobus Laurus: "antique urbis splendor" (1612).



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 4. Punti di vista dal Barco di Villa Lante in direzione nord-ovest, verso il centro di Bagnaia. Particolare dei tetti delle abitazioni adiacenti alla villa



Fig. 5 Punti di vista dal Barco di Villa Lante in direzione nord-ovest, verso il centro di Bagnaia.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 6. Punti di vista dal Barco di Villa Lante (area prossima alla recinzione della villa) in direzione ovest.



Fig. 7. Punti di vista dal Barco di Villa Lante (area prossima alla recinzione della villa) in direzione ovest.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 8. Punti di vista dal Villa Lante (particolare dell'area prossima alla recinzione della villa) in direzione est.
Particolare dei tetti delle abitazioni adiacenti alla villa.



Fig. 9. Punti di vista dalla Villa Lante (in particolare dall'area prossima alla recinzione della villa) in direzione est.
Particolare dei tetti delle abitazioni adiacenti alla villa.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE




Fig. 10. Muratura di recinzione della villa vista dall'esterno con particolare di un portale murato corrispondente alla porta di accesso al Barco riportata nell'incisione a fig. 2, diretta a Viterbo.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 11. Particolare della muratura sulla viabilità tangente il cd. “muro del Barco”, posta sul lato ovest.



Fig. 12. Particolare della viabilità tangente il cd. “muro del Barco”. Si osservano il piano stradale con tracce di pavimentazione in tufo.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 13. Particolare della muratura limite ovest del cd. “muro del Barco”



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 14. Bagnaiia. Visuale satellitare con Villa Lante e il suo contesto (Google Earth 2023).



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 15. Bagnaia. Visuale da drone con Villa Lante e il suo contesto verso ovest, in fondo il rilievo dell'Arcionello.



Fig. 16. Bagnaia. Visuale da drone con Villa Lante e il suo contesto verso ovest.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 17. Bagnaia. Visuale da drone con Villa Lante e il suo contesto verso sud/ovest.



Fig. 18. Bagnaia. Visuale da drone con Villa Lante e il suo contesto verso nord.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 19. Bagnaia. Visuale da drone con Villa Lante e il suo contesto verso nord/ovest.



Fig. 20. Bagnaia. Visuale da drone con Villa Lante e il suo contesto verso nord-nord/ovest.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 21. Bagnaia. Visuale da drone con Villa Lante e il suo contesto verso sud.



Fig. 22. Bagnaia. Visuale da drone con Villa Lante e il suo contesto verso sud/est.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 23. Bagnaia. Visuale da drone con Villa Lante e il suo contesto verso est.



Fig. 24. Bagnaia. Visuale da drone con Villa Lante e il suo contesto verso nord/est.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 25. Bagnaia. Visuale da drone con Villa Lante e il suo contesto verso sud/sud-est.



Fig. 26. Bagnaia. Visuale da drone con Villa Lante e il suo contesto verso est, in primo piano via Zuccari.



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI VITERBO
E PER L'ETRURIA MERIDIONALE



Fig. 27. Bagnaia. Visuale da drone con Villa Lante e il suo contesto, in fondo il borgo di Bagnaia.

I RELATORI

IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO

Dott.ssa Beatrice Casocavallo

IL FUNZIONARIO ARCHITETTO


Arch. Federica Cerroni

F. to IL SOPRINTENDENTE

Arch. Margherita Eichberg

— Area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 10, comma 1.

— Area vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 45.



Il Funzionario Architetto
Arch. Federica Cerroni

Federica Cerroni

Il Funzionario Archeologo
Dott.ssa Beatrice Casocavallo


Beatrice Casocavallo

F.to IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg


Area vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 10 comma 1



Area vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 45



Il funzionario architetto
Arch. Federica Cerroni



Il funzionario archeologo
Dott. Beatrice Casocavallo



F.to IL SOPRINTENDENTE
Arch. Margherita Eichberg

Direzione Provinciale di Viterbo Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore FRANCESCO MORI

Vis. tel. esente per fini istituzionali

I Particella: 42